


UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



II CIRCOLO DIDATTICO "PROF. V. CAPUTI"
Via XXV Aprile, n. 4 -76011 Bisceglie (BT)
tel./fax 080/3955056 – Cod. Scuola BAEE06900X –
Uff. serv. 654 –C.F. 83004410722
e-mail istituzionale: baee06900x@istruzione.it;
P.E.C.: BAEE06900X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito della Scuola: <http://www.secondocircolobisceglie.gov.it/>



IL CIRCOLO TRA CONTINUITA'
E
INNOVAZIONE

Prot. n. 6708 / VI.14 del 23/12/2019

**CONTRATTO ANNUALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E CONNESSI SERVIZI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.
(CIG Z2A2B57A17)**

TRA

Il II Circolo Didattico "Prof. Arc. V. Caputi" C.F. 83004410722 (di seguito , all'interno dell'articolato, semplicemente "Istituto") con sede a Bisceglie in Via XXV Aprile, 4 c.a.p. 76011, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dr.Tedeschi Giuseppe nato a Terlizzi il 14/06/1961;

E

La Ditta AndRom Ufficio di Andrea Romano. P.I. 07178350729 (di seguito all'interno dell'articolato, semplicemente "Ditta"), con sede a Trani (BT) in Via Don Nicola Ragno, 75 c.a.p. 76125, rappresentata legalmente dal Signor Romano Andrea

VISTA

la richiesta di preventivo per un contratto annuale inerente il noleggio di fotocopiatrice e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, formalizzata in data 12/12/2019 (Prot. n. 6514/VI.14)

CONSIDERATO

Il provvedimento dirigenziale d'individuazione (Prot. n.6695/VI.14 del 23/12/2019) ad opera dell'istituzione scolastica, dell'Azienda AndRom Ufficio di Andrea Romano quale unica Ditta per l'espletamento del servizio di cui alla richiesta di preventivo del 12/12/2019 per l'intero periodo dal 02/01/2020 al 31/12/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

1. Le premesse di cui sopra costituiscono a tutti gli effetti, unitamente al provvedimento dirigenziale Prot. n. n.6695/VI.14 del 23/12/2019 parte integrante del presente Contratto, la cui validità è da considerarsi relativa all'intero ininterrotto periodo dal 02/01/2020 al 31/12/2020.
2. Rispetto al Contratto odierno è escluso qualsivoglia rinnovo automatico tacito alla suddetta scadenza prefissata.

ARTICOLO 2

1. Il presente Accordo regola la fornitura da parte della Ditta del seguente materiale e dei sotto elencati servizi ai sensi delle disposizioni di legge generali vigenti in materia, con

particolare riferimento al pieno rispetto delle normative in vigore in materia di sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro:

-noleggio di una fotocopiatrice professionale A3/A4, alle condizioni meglio specificate nella richiesta di preventivo, da dislocare nel plesso Caputi presso l'Ufficio di Segreteria.

2. Il costo annuale del canone è pari a € 900,00 + IVA.
3. La lettura delle copie effettuate avverrà il 31/12/2020 ad opera della Ditta, alla contestuale presenza di un'unità di personale dell'Istituto all'uopo incaricata.
4. Di norma il pagamento degli importi di cui al precedente comma 3 avverrà entro trenta giorni dalla fatturazione trimestrale, tramite bonifico bancario ad opera dell'Istituto su conto corrente della Ditta.
5. Entrambi i contraenti si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/10 e successive integrazioni e modifiche , nonché in merito al D.U.R.C..

ARTICOLO 3

1. Di norma, la Ditta garantirà il pieno assolvimento delle richieste di manutenzione straordinaria da parte dell'istituto entro e non oltre 6 ore lavorative dalla ricezione dell'istanza che, ordinariamente, avverrà per telefono.
2. Al momento dell'ingresso nei locali della scuola per qualsivoglia motivo, gli addetti della Ditta si presenteranno/accrediteranno ai collaboratori scolastici in servizio all'ingresso.
3. L'Istituto s'impegna ad utilizzare e custodire le attrezzature a noleggio relativo materiale con massimo scrupolo e diligenza.
4. La Ditta sarà considerata responsabile per eventuali danni e/o perdite, diretti o consequenziali all'istituto ovvero a terzi , derivanti da ritardi nel rispetto di scadenze amministrative di varia natura, in quanto scaturenti dall'impossibilità d'utilizzo della fotocopiatrice, ivi compreso il caso di ritardi del servizio di assistenza tecnica ordinaria e/o straordinaria.
5. La ditta sarà considerata responsabile per eventuali danni a persone e/o cose derivanti, a titolo esemplificativo, da difetti di fabbricazione, manutenzione negligente e/o malfunzionamenti imprevedibili della fotocopiatrice. Nei casi descritti nel presente e precedente comma ovvero ad essi assimilabili, il risarcimento economico di eventuali danni a persone e/o cose sarà integralmente a carico della Ditta.
6. Il presente Contratto, per tutta la sua durata, non è trasferibile a terzi.


ARTICOLO 4

1. In caso di reiterata e dimostrabile inadempienza da parte di uno dei due Contraenti rispetto a quanto formalmente convenuto nei precedenti articoli, la Parte lesa ha diritto a recedere formalmente dal presente Contratto, previo preavviso di trenta giorni lavorativi da trasmettersi all'interlocutore interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La comunicazione raccomandata di cui al precedente comma 1 dovrà necessariamente descrivere e motivare le ragioni della decisione assunta.
3. I Contraenti concordano che, per qualsivoglia controversia relativa al presente Accordo, competente sarà in ogni caso il Foro di Trani.

Bisceglie, 23/12/2019

Letto, approvato e sottoscritto da entrambi i contraenti

AndRom Ufficio
Andrea Romano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe TEDESCHI

